



BIODIVERSITÀ, NATURA E SUOLO

La conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 ha rappresentato un decisivo passo in avanti per la conservazione della biodiversità e la protezione della natura grazie all'adozione della convenzione sulla diversità biologica. Nel 2011 l'UE si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nell'Unione europea entro il 2020. Restano ancora da raggiungere altri obiettivi fissati dalla direttiva Habitat e dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Dal 1992, LIFE+ è il principale strumento finanziario per la protezione della biodiversità nell'Unione europea.

BASE GIURIDICA

Articoli 3, 11 e da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

RISULTATI

A livello internazionale, l'UE ha svolto un ruolo importante nella ricerca di soluzioni a problemi quali la perdita di biodiversità, il cambiamento climatico e la distruzione delle foreste pluviali tropicali. La conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, si è conclusa con l'adozione della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e della convenzione sulla diversità biologica (CBD), nonché con la dichiarazione di Rio, una dichiarazione dei principi sulla gestione delle foreste e il programma d'azione «Agenda 21». Nel corso del vertice di Göteborg del 2001, l'UE ha deciso di arrestare la perdita della biodiversità entro il 2010 e di ripristinare gli habitat e gli ecosistemi. L'Assemblea generale dell'ONU ha proclamato il 2010 Anno della biodiversità. Tuttavia, il rapporto «Global Biodiversity Outlook 3» (Prospettive sulla biodiversità globale 3), pubblicato dalla segreteria della CBD, indica che l'obiettivo 2010 relativo alla biodiversità non è stato raggiunto. Durante la riunione svoltasi a Nagoya (Giappone) nell'ottobre 2010, la Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica ha adottato un piano strategico rivisto che comprende nuovi obiettivi in materia di biodiversità per il periodo post 2010. L'obiettivo è di «avviare azioni urgenti ed efficaci per fermare la perdita di biodiversità in modo da assicurare, entro il 2020, che gli ecosistemi abbiano capacità di recupero e continuino a fornire i servizi essenziali così da preservare la varietà della vita sul pianeta». L'adozione del protocollo di Nagoya relativo all'accesso e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo è stata una conquista fondamentale della Conferenza delle parti di Nagoya. La giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche è uno dei tre obiettivi della CBD, che definisce regole relative alla condivisione dei risultati della ricerca e dei benefici commerciali.

A. Piani d'azione per la biodiversità

Nel maggio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre — Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano», che comprende un piano d'azione dell'UE per assicurare la necessaria

protezione della biodiversità. Nel 2008 la Commissione ha pubblicato una relazione intermedia sull'attuazione del piano d'azione, concludendo che era improbabile che l'UE raggiungesse il suo obiettivo di arrestare entro il 2010 la riduzione della biodiversità. Una nuova strategia è stata adottata dalla Commissione nel giugno 2011, al fine di conseguire l'obiettivo, fissato dal Consiglio «Ambiente» del marzo 2010, di «arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e di ripristinarli [...], incrementando nel contempo il contributo dell'UE alla prevenzione della perdita di biodiversità a livello mondiale». Oltre all'obiettivo 2020, la nuova strategia dell'Unione per il 2020 in materia di biodiversità definisce la visione 2050: «entro il 2050 la biodiversità nell'Unione europea e i servizi ecosistemici che fornisce — il suo capitale naturale — saranno protetti, valutati e opportunamente ripristinati, sia per il valore intrinseco della biodiversità, sia per il contributo essenziale che danno al benessere umano e alla prosperità economica, e così da evitare i mutamenti catastrofici causati dalla perdita di biodiversità.» Nel dicembre 2011, il Consiglio ha approvato la strategia per la diversità biologica per il 2020, la quale prevede sei obiettivi: piena attuazione della legislazione ambientale dell'UE per tutelare la biodiversità; migliore protezione degli ecosistemi e maggiore utilizzo di infrastrutture verdi; estensione dell'agricoltura e della silvicoltura sostenibili; migliore gestione degli stock ittici; controllo più rigoroso delle specie esotiche invasive; rafforzamento del contributo dell'UE alla prevenzione della perdita di biodiversità.

B. Convenzioni internazionali per la protezione della fauna e della flora

Secondo le stime del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), dal territorio di alcuni paesi europei sono completamente scomparse fino al 24 % delle specie appartenenti a gruppi quali farfalle, uccelli e mammiferi. In base ai dati pubblicati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), dal 2007 il 23 % degli anfibi, il 19 % dei rettili, il 15 % dei mammiferi e il 13 % degli uccelli in Europa sono a rischio. L'Unione europea ha sottoscritto le seguenti convenzioni: la convenzione di Ramsar sulla conservazione delle zone umide (1971), la convenzione CITES (marzo 1973), la convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (giugno 1979), la convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa (1982), la convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica (1992), nonché convenzioni regionali quali la convenzione di Helsinki sulla protezione del Mar Baltico (1974), la convenzione di Barcellona sulla protezione del Mar Mediterraneo (1976) e la convenzione per la protezione delle Alpi (1991).

C. Strumenti finanziari

Dal 1992 lo strumento di finanziamento dell'UE dedicato all'ambiente è il programma LIFE. La conservazione della natura e la biodiversità sono state incluse tra i sottoprogrammi delle quattro fasi già completate. La Commissione gestisce il programma LIFE, che sostiene progetti negli Stati membri e in paesi terzi. La quinta fase (regolamento (UE) n. 1293/2013 (LIFE 2014-2020)) è stata pubblicata nel dicembre 2013 ed è articolata in due sottoprogrammi, relativi al cambiamento climatico e all'ambiente. Un bilancio di 1 155 milioni di EUR è disponibile per il settore Natura e biodiversità, che fa parte del sottoprogramma per l'ambiente; il finanziamento totale di LIFE 2014-2020 ammonta a 3 456 milioni di EUR. Altri finanziamenti a sostegno della biodiversità sono stati forniti nel quadro delle politiche in materia di agricoltura e pesca, del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali, nonché dei programmi di ricerca pluriennali. Nel 2010-2011 sono stati lanciati due primi inviti a presentare proposte nel quadro di BEST, il programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare europei.

OBIETTIVI

A. Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche

La direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, modificata dalla direttiva 97/62/CE) ha istituito la rete europea «Natura 2000». Questa include «siti di importanza comunitaria»/«zone speciali di conservazione» designati dagli Stati membri e «zone di protezione speciale» classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Con una superficie totale di oltre 850 000 km², la rete Natura 2000 è la rete complessiva di siti protetti più vasta al mondo. Scopo principale della direttiva Habitat è promuovere la conservazione della biodiversità, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali. La direttiva Uccelli riguarda la protezione, la gestione e il controllo degli uccelli (selvatici), incluse le norme per la caccia sostenibile.

B. Specie esotiche invasive

Tra i sei obiettivi della strategia dell'UE per il 2020 in materia di biodiversità figurano controlli più rigorosi sulle specie esotiche invasive. Tali specie causano ogni anno danni per miliardi di euro nell'Unione europea, non soltanto agli ecosistemi ma anche ai raccolti e agli animali di allevamento, con ripercussioni negative per l'ecologia locale e la salute umana. Nell'aprile 2014 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, sulla base del testo concordato con il Consiglio. Il regolamento mira — attraverso la prevenzione, il preallarme e la reazione rapida — a proteggere la biodiversità autoctona e a ridurre al minimo e mitigare l'impatto di tali specie sulla salute umana e l'economia. In particolare, gli Stati membri dovranno mettere a punto sistemi di sorveglianza e piani d'azione.

C. Accesso e ripartizione dei benefici

A seguito dell'adozione del protocollo di Nagoya sull'accesso e la ripartizione dei benefici, la Commissione ha presentato una proposta nell'ottobre 2012 con l'obiettivo di stabilire requisiti vincolanti per l'accesso alle risorse genetiche nel paese di origine e di assicurare che i benefici siano ripartiti in modo giusto ed equo. Un accordo tra il Parlamento e il Consiglio ha portato all'adozione di un testo definitivo nell'aprile 2014. In base al regolamento adottato, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali ad esse associate possono essere trasferite e utilizzate solo conformemente alle condizioni stabilite di comune accordo dagli utenti (imprese, collezionisti privati e istituzioni) e dalle autorità del paese di origine.

D. Sfruttamento e commercio della flora e della fauna selvatiche

La convenzione CITES è entrata in vigore nel 1975 e disciplina il commercio internazionale, in particolare la (ri)esportazione e l'importazione di animali vivi e morti e di piante o parti di esse o loro derivati, sulla base di un sistema di permessi e certificati. Il regolamento di base (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione CITES. Nel giugno 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 398/09 (che modifica il regolamento (CE) n. 338/97) relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche. Per quanto concerne la tutela della fauna marina, il regolamento (CEE) n. 348/81 stabilisce un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei, mentre la decisione 1999/337/CE concerne la firma della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini, che contribuisce a ridurre la mortalità accidentale di delfini nell'ambito della pesca

tonniera. La direttiva 83/129/CEE, prorogata a tempo indeterminato dalla direttiva 89/370/CEE, proibisce l'importazione dei prodotti derivati da cuccioli di foca nell'UE. Nel 2009, il regolamento (CE) n. 1007/09 ha introdotto condizioni ancora più severe per l'importazione di prodotti derivati dalle foche. Nel 1991 il Consiglio ha adottato il «regolamento sulle tagliole» (regolamento (CE) n. 3254/1991 del Consiglio), che vieta l'uso di tagliole e l'importazione di pelli e prodotti lavorati ricavati da determinate specie di animali selvatici originari di paesi che consentono tali metodi di cattura. La decisione 98/596/CE della Commissione autorizza l'importazione nell'UE di pellicce provenienti da Canada, Russia e Stati Uniti sulla base dell'impegno assunto da tali paesi di attuare norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà. La direttiva Uccelli contiene norme e orientamenti per la caccia sostenibile degli uccelli (selvatici).

E. Biodiversità in relazione al benessere degli animali

La direttiva 1999/22/CE definisce le norme minime per la custodia e la cura degli animali selvatici nei giardini zoologici e rafforza il ruolo di tali organizzazioni per la conservazione della biodiversità, accanto al ruolo svolto per l'istruzione e la ricerca. Successivamente, la Commissione ha avviato il piano d'azione per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 ([COM\(2006\)0013](#)) a sostegno del cosiddetto «principio delle 3 R» (Replacement, Reduction, Refinement — sostituzione, riduzione, affinamento dell'impiego di animali per scopi di ricerca). La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (in abrogazione della direttiva 86/609/CEE), basata sullo stesso principio, è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

F. Biodiversità marina

La biodiversità marina rientra nel campo di applicazione dei piani d'azione a favore della biodiversità per le risorse naturali e la pesca. La revisione della strategia dell'UE in materia di biodiversità sottolinea l'importanza di un «buono stato ecologico» dei mari e delle zone costiere per sostenere la biodiversità. Inoltre, la strategia dell'UE del 2002 per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino ([COM\(2002\)0539](#)) propone l'adozione di un approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità. Nel 2005 la Commissione ha proposto una strategia tematica (ST) per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino conformemente alle disposizioni del sesto programma d'azione per l'ambiente. La ST seguente, vale a dire la direttiva sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE), è entrata in vigore nel luglio 2008. La direttiva mira a garantire il buono stato delle acque marine dell'UE entro il 2020 e a proteggere l'insieme di risorse su cui si basano le attività economiche e sociali legate al settore marittimo.

G. Foreste

Le foreste occupano il 30 % della superficie della rete «Natura 2000» e numerose misure mirano alla loro protezione. I regolamenti (CEE) n. 3528/86 e (CEE) n. 2158/92 relativi alla protezione delle foreste dell'UE contro l'inquinamento e gli incendi (giunti a scadenza nel 2002) sono stati integrati nel regolamento «Forest Focus» (CE) n. 2152/2003). Il regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio ha istituito un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS) relativo al comparto forestale. La risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa alla strategia forestale dell'Unione europea ha stabilito un quadro d'azione per la gestione sostenibile delle foreste (GSF). Nel giugno 2006 è stata adottata una comunicazione su un piano d'azione dell'UE per le foreste ([COM\(2006\)0302](#)). Una proposta della Commissione per prevenire la commercializzazione sul mercato dell'UE di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale e una comunicazione della Commissione sulle misure volte a ridurre

la deforestazione sono state approvate dal Parlamento nel luglio 2010 e sono entrate in vigore nel 2012.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nel settembre 2010 il Parlamento ha adottato una risoluzione sull'applicazione della normativa per la conservazione della biodiversità, in vista dell'obiettivo post 2010. Ha manifestato profonda inquietudine per il fatto che l'agenda politica internazionale non tenga conto dell'urgenza di arrestare la perdita di biodiversità e ha chiesto di migliorare la gestione della biodiversità nelle relazioni interne ed esterne.

Nel 2015-2016 le istituzioni dell'UE hanno affrontato problemi fitosanitari legati all'afflusso di organismi nocivi. Il Parlamento difende i seguenti punti: un meccanismo di valutazione per identificare le piante e i prodotti provenienti da paesi terzi che possono comportare rischi e per autorizzare la Commissione a vietare il loro ingresso nel territorio dell'UE; l'estensione del requisito di un certificato fitosanitario; l'estensione del sistema di «passaporto delle piante» a tutti gli spostamenti di piante destinate a essere piantate nell'UE; l'obbligo per gli Stati membri di elaborare programmi di indagini pluriennali per la rilevazione e l'eradicazione; infine, regole aggiornate per garantire che i coltivatori possano beneficiare di un indennizzo.

All'inizio del 2016 la Commissione ha varato un piano d'azione sul traffico di specie selvatiche, che l'UE e gli Stati membri sono tenuti ad attuare entro il 2020. Nell'ottobre 2016 il Parlamento ha approvato, in commissione, una relazione di iniziativa in risposta al piano d'azione, allo scopo di contrastare quest'attività criminale e distruttiva che rappresenta una minaccia per la biodiversità portando molte specie a rischio di estinzione. Il piano d'azione si prefigge tre priorità: prevenzione, applicazione della legislazione e cooperazione. Esso dovrebbe garantire l'effettiva attuazione e applicazione della regolamentazione esistente. È stata messa in evidenza l'importanza della cooperazione globale tra i paesi d'origine, di transito e di destinazione. La relazione dovrebbe essere votata in plenaria entro la fine del 2016.

Nell'autunno 2016 il Parlamento ha approvato alcune risoluzioni contro l'autorizzazione, da parte della Commissione, di organismi geneticamente modificati (OGM) – tra cui il granturco – e per facilitare il divieto della coltivazione degli OGM da parte degli Stati membri, conformemente all'obiettivo di protezione della biodiversità, della natura e del suolo.

L'accordo globale raggiunto alla conferenza COP 21 di Parigi nel dicembre del 2015 con l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici è stato ratificato dal Parlamento nell'ottobre 2016 e dovrebbe avere effetti positivi sulla preservazione della biodiversità nei decenni a venire.

[Marcelo Sosa-Iudicissa / Lorenzo Vicario](#)
11/2017